

**INPS**

Istituto Nazionale  
Previdenza Sociale



**Direzione centrale Entrate**

**Roma, 19 Febbraio 2009**

**Circolare n. 21**

Allegati 1

*Ai Dirigenti centrali e periferici  
Ai Direttori delle Agenzie  
Ai Coordinatori generali, centrali e  
periferici dei Rami professionali  
Al Coordinatore generale Medico legale e  
Dirigenti Medici*

e, per conoscenza,

*Al Commissario Straordinario  
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei  
Sindaci  
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato  
all'esercizio del controllo  
Ai Presidenti dei Comitati amministratori  
di fondi, gestioni e casse  
Al Presidente della Commissione centrale  
per l'accertamento e la riscossione  
dei contributi agricoli unificati  
Ai Presidenti dei Comitati regionali  
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

**OGGETTO:** ||provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dell'11 novembre 2008 pubblicato il 12/11/2008 ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Approvazione dello schema di certificazione unica "CUD 2009". |||

**SOMMARIO:** *precisazioni sulle modalità di compilazione da parte dei datori di lavoro del riquadro relativo ai dati previdenziali ed assistenziali INPS della Certificazione CUD 2009. Chiarimenti in merito alle istruzioni contenute nel provvedimento.*

## **Premessa**

L'Agenzia delle Entrate con il **provvedimento direttoriale n 163382 dell'11 novembre 2008** ha approvato lo schema di certificazione unica modello CUD 2009, unitamente alle informazioni per il contribuente, da utilizzare ai fini dell'attestazione dell'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente,

equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni (di seguito: "TUIR"), corrisposti nell'anno 2008 ed assoggettati a tassazione ordinaria o separata – arretrati di anni precedenti, indennità di fine rapporto, compresi i relativi acconti ed anticipazioni, erogati nell'anno 2008 a seguito di cessazioni avvenute dal 1974 o non ancora avvenute e prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, erogate in forma di capitale – o redditi corrisposti nell'anno 2008 assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta – prestazioni pensionistiche erogate a qualsiasi titolo di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 - delle relative ritenute di acconto operate, delle detrazioni effettuate, **dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione, versata o dovuta all'INPS**, all'INPDAP e all'IPOST.

### **Certificazioni relative ai contributi INPS**

L'istituzione dell'obbligo di presentazione delle denunce retributive mensili EMens, prevista dall'art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito con la legge 24 novembre 2003, n. 326, non ha fatto venir meno l'obbligo della certificazione CUD anche ai fini previdenziali, obbligo previsto dal D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, art.4, co.6 ter.

La certificazione CUD 2009, per la parte relativa ai dati previdenziali ed assistenziali relativi all'INPS, deve essere compilata anche dai datori di lavoro non sostituti d'imposta (Ambasciate, Organismi Internazionali, aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia), già tenuti alla presentazione delle denunce individuali delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti previste dall'art. 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n.352, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n.467 (modello 01/M) ovvero alla presentazione del modello DAP/12 per i dirigenti di aziende industriali.

Inoltre, devono essere certificati i compensi corrisposti durante l'anno 2008 ai soggetti iscritti alla gestione separata INPS di cui all'art.2 comma 26 della L.335/95 il cui reddito è assimilato a quello di lavoro dipendente. La certificazione CUD 2009, rilasciata dal datore di lavoro, può essere presentata dall'interessato all'INPS ai fini degli adempimenti istituzionali.

### **Termine di rilascio**

La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questi assimilati va consegnata al contribuente dai datori di lavoro o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, **entro il 28 febbraio** dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i contributi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta dell'interessato in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

### **CUD 2009: Parte Previdenziale**

La parte C del CUD 2009 "Dati previdenziali ed assistenziali INPS" (all. "Mod CUD 2009") ha subito variazioni nel tracciato rispetto a quella del CUD 2008, per effetto della soppressione del campo "Bonus L. 243/2004".

## ***Casi Particolar***

***i***

### ***Operai Agricoli a tempo determinato ed indeterminato***

Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato l'obbligo della certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali viene assolto dall'INPS in base ai dati comunicati dal datore di lavoro tramite le dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata. Il datore di lavoro è, pertanto esentato dal certificare i dati previdenziali ed assistenziali già dichiarati e che saranno certificati dall'INPS. Tali lavoratori sono altresì esclusi dalla denuncia EMens.

Per gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle Cooperative previste dalla legge n.240 del 1984, non dovranno essere certificati i dati previdenziali relativi alle forme assicurative CIG, CIGS, Mobilità e ANF, versate con il sistema DM10 (posizioni inquadrate con CSC 1.01.06). Per tali lavoratori è invece prevista la denuncia EMens, al fine di consentire l'allineamento tra DM10 ed EMens.

### ***Lavoratori autonomi dello spettacolo***

Per i lavoratori autonomi dello spettacolo, per effetto della qualificazione autonoma del reddito, non è previsto il rilascio del mod. CUD. Rimane tuttavia necessaria la presentazione della denuncia EMens per i motivi sopra precisati.

### ***Lavoratori chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali nazionali o provinciali***

Il datore di lavoro, per il lavoratore che ha svolto nell'intero anno funzioni pubbliche elettive o ha ricoperto cariche sindacali nazionali o provinciali in relazione alle quali è stato collocato in aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non è tenuto alla compilazione del CUD 2009.

Per tali lavoratori le informazioni relative all'aspettativa, saranno riportate nella denuncia EMens.

Il CUD 2009, per i dati previdenziali, deve essere compilato anche per i seguenti casi particolari:

- Contribuzione "aggiuntiva" versata facoltativamente dagli organismi sindacali ai sensi dell'art. 3, co. 5 e 6, del decreto legislativo n. 564 del 1996 e successive modificazioni.
- Contribuzione "figurativa" correlata ai periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito (esuberi aziende del credito) versata ai sensi dell'art. 6, co.3, dei decreti ministeriali 28 aprile 2000, n. 157 e n. 158.
- Contribuzione dovuta ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), per gli amministratori locali.

## **Modalità di compilazione**

Per le modalità di compilazione si rinvia alle istruzioni allegate al citato Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate (all. "CUD istr\_2009").

Per la compilazione del riquadro dei dati previdenziali ed assistenziali INPS, si

forniscono alcune precisazioni con riferimento alle predette istruzioni.

Dati previdenziali ed assistenziali INPS

La parte C dei Dati previdenziali ed assistenziali INPS è suddivisa in due sezioni:

Sezione 1: Lavoratori subordinati

Sezione 2: Collaboratori coordinati e continuativi

## **Sezione 1**

### **Punto 1 – Matricola azienda –**

Deve essere indicato il numero di matricola attribuito dall'INPS al datore di lavoro, con il quale sono stati denunciati e versati i contributi per il lavoratore cui viene rilasciato il CUD.

### **Punto 2 – Ente Pensionistico INPS –**

Deve essere barrato quando i contributi pensionistici sono versati all'INPS (FPLD, ex Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto; ex Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle Aziende elettriche private; ex Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione; Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea; Fondo speciale di previdenza per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato; Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo (dazieri); Gestione speciale ex enti pubblici creditizi).

Nelle "Annotazioni" potrà essere specificata l'iscrizione al Fondo di appartenenza.

### **Punto 3 – Altro ente pensionistico –**

Deve essere barrato per i lavoratori iscritti, ai fini pensionistici, ad enti diversi dall'INPS, per i quali sono dovute all'INPS le contribuzioni minori.

### **Punto 4 – Imponibile previdenziale –**

Deve essere indicato l'importo complessivo delle retribuzioni mensili dovute nell'anno solare, sia intere che ridotte (stipendio base, contingenza, competenze accessorie, ecc) nonché l'importo complessivo delle competenze non mensili (arretrati relativi ad anni precedenti dovuti in forza di legge o di contratto, emolumenti ultra-mensili come la 13° o 14° mensilità ed altre gratifiche, premi di risultato, importi dovuti per ferie e festività non godute, valori sottoposti a ordinaria contribuzione riferiti a premi per polizze extra professionali, mutui a tasso agevolato, utilizzo di autovetture o altri fringe benefits). Per i lavoratori per i quali gli adempimenti contributivi sono assolti su retribuzioni convenzionali, devono essere indicate le predette contribuzioni convenzionali.

Nel caso in cui le forme contributive sono versate su basi imponibili diverse come per i lavoratori occupati all'estero in paesi con i quali vigono convenzioni parziali, per i lavoratori soggetti al massimale di cui all'art. 2, co.18, della legge 335/1995 (fissato per l'anno 2008 in euro 88.669,00), la retribuzione da indicare in tale punto deve essere quella assoggettata al contributo IVS.

Per i premi di risultato, in relazione alla nuova disciplina introdotta dall'anno 2008 dalla L. 247/2008 e dal D.M. 7 maggio 2008 (vedi [circolare n. 110 del 12 dicembre 2008](#)), deve essere indicato **l'intero premio od erogazione compresa la parte soggetta al particolare sgravio** (massimo 25 punti datore di lavoro e quota totale lavoratore).

L'indennità sostitutiva del preavviso va indicata in tale campo e ai fini dell'accreditamento contributivo il periodo di riferimento viene specificato

nell'elemento "preavviso" dell'EMens.

Gli arretrati di retribuzione da includere in tale punto sono unicamente quelli spettanti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetti retroattivo, corrisposti nell'anno 2008. Sono invece esclusi gli arretrati corrisposti nell'anno 2008 ma riferiti ad anni precedenti, liquidati a seguito di transazione, conciliazione o sentenza, che debbono essere assoggettati a contribuzione utilizzando il DM10/V e imputati agli anni e/o ai mesi di spettanza attraverso la compilazione dei modelli previsti per le regolarizzazioni: O1/M-vig, SA/vig, e per i periodi da 01.2005 l'EMens. Per questa tipologia di arretrati dovrà essere consegnata al lavoratore una certificazione sostitutiva per la parte previdenziale di quella eventualmente già emessa (O1/M-vig o CUD sostitutivo).

Nel caso di lavoratori iscritti anche ai Fondi integrativi gestiti dall'INPS (Fondo esattoriale, GAS e Porto di Genova e Trieste) nel modello CUD dovrà essere indicato il solo imponibile riferito alla contribuzione dovuta al F.P.L.D.

Nelle "Annotazioni" potrà essere esposta la circostanza di iscrizione anche ai predetti Fondi.

Per quanto riguarda l'imponibile relativo alla contribuzione "Aggiuntiva" art. 3, co.5 e 6 D.Lgs.564/96 (sindacalisti), dato il più ampio termine di versamento (30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento), nel CUD 2009 dovrà essere indicato l'imponibile assoggettato a contribuzione nell'anno 2008, ancorché riferito alla competenza 2007. Il periodo di riferimento, ai fini della implementazione della posizione individuale, viene specificato nell'elemento "contribuzione aggiuntiva" dell'EMens. Nelle "Annotazioni" del CUD 2009 potrà essere riportata la precisazione che trattasi d'imponibile di competenza 2007.

Per l'imponibile relativo alla contribuzione "figurativa" art. 6, co.3, DM 28 aprile 2000, n. 157 (credito cooperativo) e n. 158 (credito), nei periodi nei quali è stata versata la contribuzione correlata all'assegno a sostegno del reddito, va indicato l'importo complessivo della retribuzione di riferimento. Nel caso in cui nell'anno 2008 siano state corrisposte competenze riferite a periodi antecedenti all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, le stesse devono essere aggiunte all'imponibile stesso.

Dall'EMens sono desumibili le informazioni sulla collocazione temporale dei suddetti imponibili. In tale caso per il mese in cui è stata versata oltre alla contribuzione "figurativa" anche quella ordinaria, dovrà essere prodotta un'unica denuncia EMens composta di due sezioni "DatiRetributivi" una con il tipo lavoratore "CR" o "CF" (per la contribuzione figurativa), l'altra caratterizzata dall'assenza del tipo lavoratore (per l'ordinaria contribuzione).

### *Operai dell'edilizia*

Le norme contrattuali del settore prevedono che il trattamento economico spettante per ferie, riposi annui e gratifica natalizia è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale calcolata su alcuni degli elementi della retribuzione.

Le stesse norme stabiliscono che le imprese possono, attraverso accordi integrativi locali, prevedere l'assolvimento di detto obbligo mediante versamento alla Cassa edile, in forma mutualistica, di apposito contributo, con conseguente accollo da parte di quest'ultima dell'onere della corresponsione del predetto trattamento.

Per quanto riguarda l'evidenziazione dei dati inerenti le predette somme, va tenuto

presente, avuto riguardo alla loro finalizzazione, quanto segue:

- i periodi di ferie godute sono da considerare retribuiti e, quindi, devono dar luogo alla relativa copertura contributiva obbligatoria. L'importo assoggettato a contribuzione a titolo di compenso ferie (maggiorazione corrisposta al dipendente o contributo versato alla Cassa edile in caso di assolvimento dell'onere in forma mutualistica) deve essere incluso in tale punto;
- i periodi di riposo compensati attraverso la maggiorazione percentuale di cui sopra vanno del pari considerati retribuiti. L'importo assoggettato a contribuzione a tale titolo (maggiorazione corrisposta al dipendente o contributo versato alla Cassa edile in caso di assolvimento dell'onere in forma mutualistica) deve essere incluso in tale campo;
- l'importo assoggettato a contribuzione a titolo di gratifica natalizia (maggiorazione corrisposta al dipendente o contributo versato alla Cassa edile in caso di assolvimento dell'onere in forma mutualistica) deve essere incluso in tale campo. In tale campo va altresì compreso il 15 per cento delle somme da versare alle Casse Edili, a carico del datore di lavoro e del lavoratore, diverse da quelle dovute per ferie, gratifica natalizia e riposi annui soggette a contribuzione di previdenza ed assistenza (contribuzione istituzionale, contributo scuole edili, contributo per l'anzianità professionale edile ed ogni altra contribuzione con esclusione delle quote di adesione contrattuale).

#### *Lavoranti a domicilio*

I contratti collettivi di categoria prevedono maggiorazioni della retribuzione assoggettabili a contribuzione a titolo sostitutivo, della gratifica natalizia, delle ferie annuali e delle festività nazionali ed infrasettimanali. I relativi periodi vanno evidenziati secondo le modalità previste per l'analoga situazione dei lavoratori del settore edile; in particolare, il datore di lavoro deve indicare in tale campo:

- l'importo di maggiorazione della retribuzione prevista a titolo di gratifica natalizia
- indicare gli importi di maggiorazione della retribuzione previsti a titolo di ferie annuali e delle festività infrasettimanali.

#### *Variabili Retributive*

Nel modello Cud 2009 l'imponibile riferito al 2008 dovrà essere rettificato:

- degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio o febbraio 2008 ma riferiti a dicembre 2007 (tali importi avranno rettificato le certificazioni e le dichiarazioni del 2007)
- degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio o febbraio 2009, ma riferiti a dicembre 2008.

Analogamente nella denuncia Emens del mese di gennaio o febbraio 2008 sono stati utilizzati, l'elemento <VarRetributive> con attributo anno 2007 e gli elementi <AumentoImponibile> o, in alternativa, <DiminuzioneImponibile>. Tali elementi hanno così rettificato le certificazioni e le dichiarazioni dell'anno 2007. Nella denuncia EMens del mese di gennaio o febbraio 2009 sarà utilizzato l'elemento <VarRetributive> con attributo anno 2008 e gli elementi <AumentoImponibile> o, in alternativa, <DiminuzioneImponibile>. Tali elementi devono rettificare le certificazioni e le dichiarazioni dell'anno 2008.

### **Punti da 5 a 7 – Contributi dovuti –**

Tali punti riguardano l'attestazione del versamento intero o parziale ovvero il mancato versamento del complesso dei contributi dovuti, sia per la quota a carico del datore di lavoro, che per quella a carico del lavoratore dipendente, scaduti all'atto della consegna della certificazione.

Qualora i contributi non siano stati versati in tutto o in parte (ad esempio per calamità naturali) nelle annotazioni potrà essere indicato il motivo dell'omesso versamento.

L'art. 37, commi 32 e 33 del decreto Bersani (D.L. 233/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006) ha previsto delle novità in materia di deducibilità fiscale dei contributi in caso di sospensione dei termini per calamità naturali. Viene stabilito che nei periodi di imposta in cui i termini di versamento di contributi deducibili dal reddito o che non concorrono a formare il reddito sono sospesi in conseguenza di calamità naturali, resta ferma la deducibilità degli stessi, se prevista da disposizioni di legge. Ovviamente è stabilito che tali contributi non possono essere ulteriormente dedotti o esclusi dal reddito nel periodo di imposta in cui sono effettivamente versati. La circostanza che i contributi sospesi sono stati detratti fiscalmente potrà essere evidenziata nelle "Annotazioni".

### **Punto 8 – Contributi a carico del lavoratore trattenuti –**

Deve essere indicato il solo importo dei contributi obbligatori trattenuti al lavoratore.

In tale punto non deve essere indicata né la trattenuta per i pensionati che lavorano, né le altre contribuzioni, anche se obbligatorie, non dovute all'INPS (es: contributi INPDAP, ecc.).

Di norma devono essere indicati i seguenti contributi a carico del lavoratore:

- 9,19 % (IVS) o diversa aliquota dovuta a fondi pensionistici;
- 0,30% (CIGS);
- 0,125% (contributo lavoratori aziende del credito cooperativo, D.M. n. 157 del 2000); per i lavoratori delle aziende del credito - relativamente al 2008 - il contributo già previsto dal D.M. 158/2000 è stato sospeso con msg. 1909 del 24/01/2008
- 1% (IVS) sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile;
- contributo integrativo per i lavoratori in miniera;
- contributo di solidarietà del 2% a carico degli iscritti agli ex fondi integrativi INPS.

Le ritenute previdenziali ed assistenziali riferite a componenti variabili della retribuzione (D.M. 7 ottobre 1993), per le quali gli adempimenti contributivi vengono assolti nel mese di gennaio dell'anno successivo, non devono essere riportate nel campo in questione.

### **– Bonus L.243/2004 –**

Nel nuovo tracciato del CUD 2009, come sopra detto, è stata eliminata la casella Bonus L. 243/2004 per effetto della cessazione degli effetti della norma prevista dall'art. 1, co.12, della legge 29 agosto 2004, n. 243.

Per i lavoratori cessati entro il 31.12.2007, ai quali nel corso del 2008 sono stati corrisposti importi rientranti nella disciplina del "bonus" (vedi [circ. n. 136 del 21 dicembre 2007](#)), ovvero nei confronti dei lavoratori le cui autorizzazioni al bonus

sono state rilasciate nel corso del 2008, ferma restando la compilazione dell'EMens nel mese di corresponsione del bonus, dovranno essere rettificate le certificazioni relative all'**anno 2007** o precedenti, indicando anche gli importi dei contributi corrisposti a titolo di Bonus.

**Punti 10 e 11** – Mesi per i quali è stata presentata la denuncia EMens –

La compilazione di tale campo è obbligatoria e certifica i mesi per i quali, per il lavoratore cui si riferisce il CUD, sono state trasmesse le denunce retributive individuali con il flusso telematico EMens.

**Punto 10** – Tutti - deve essere barrata la casella qualora in tutti i mesi dell'anno solare di riferimento sia stata presentata la denuncia dei lavoratori EMens.

**Punto 11** - Tutti con l'esclusione di – devono essere barrate le caselle relative ai singoli mesi dell'anno solare in cui non è stata presentata la denuncia EMens.

Nel caso in cui alla data del rilascio del CUD non siano stati ancora trasmessi i flussi telematici per uno o più mesi nelle "Annotazioni" è possibile dare comunicazione al lavoratore della situazione.

**Sezione 2:** Collaborazioni coordinate e continuative.

In questa sezione si certificano i compensi corrisposti, durante l'anno 2008, ai collaboratori coordinati e continuativi, ivi compresi i collaboratori a progetto, e agli altri soggetti iscritti alla Gestione Separata INPS, di cui all'art. 2, comma 26, legge 8/8/1995, n. 335, il cui reddito è assimilato a quello di lavoro dipendente.

Pertanto il modello CUD non va presentato per le seguenti tipologie di iscritti alla gestione separata:

- lavoratori autonomi occasionali
- titolari borse di studio per dottorato di ricerca MIUR
- associati in partecipazione
- medici in formazione specialistica di cui all'art. 37 del D.Lgs. 368/99.

**Punto 12** – Compensi corrisposti al collaboratore –

Deve essere indicato il totale dei compensi corrisposti nell'anno, nei limiti del massimale contributivo annuo di cui all'art.2, co. 18, della legge n.335/1995 (fissato per l'anno 2008 in euro 88.669,00).

Si devono considerare erogate nel 2008 anche le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio 2009, ma relative all'anno 2008 (art.51, co.1, DPR n.917/1986).

**Punto 13** – Contributi dovuti – deve essere indicato il totale dei contributi dovuti all'INPS in base alle aliquote vigenti nella Gestione Separata nell'anno 2008.

**Punto 14** – Contributi a carico del collaboratore – deve essere indicato il totale dei contributi trattenuti al collaboratore per la quota a suo carico (un terzo dei contributi dovuti).

**Punto 15** – Contributi versati –

Deve essere indicato il totale dei contributi effettivamente versati dal committente.

**Punti 16 e 17** – Mesi per i quali è stata presentata la denuncia EMens – Tale campo riguarda le denunce retributive dei collaboratori trasmesse con il flusso

telematico EMens, a partire dai compensi corrisposti nel mese di gennaio 2005 (art.44, D.L. n.269/2003 convertito con la legge n.326/2003 – [circ. INPS n.152/2004](#)).

Il punto 16 deve essere barrato qualora in tutti i mesi dell'anno solare di riferimento sia stata presentata la denuncia EMens.

Nel Punto 17, alternativo al punto 16, devono essere barrate le caselle relative ai singoli mesi dell'anno solare in cui non è stata presentata la denuncia EMens.

Il Direttore generale  
Crecco

[allegato 1 provvedimento –istruzioni - modello](#)

§Allegato 1.



***Approvazione dello schema di certificazione unica “CUD 2009”, con le relative istruzioni, nonché definizione delle modalità di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria.***

### **IL DIRETTORE DELL'AGENZIA**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

#### **Dispone:**

1. *Approvazione dello schema di certificazione dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati nonché dei contributi previdenziali e assistenziali.*

1.1. E' approvato lo schema di certificazione unica “CUD 2009”, unitamente alle informazioni per il contribuente (*Allegato 1*), da utilizzare ai fini dell'attestazione:

- a) dell'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (di seguito: “TUIR”), corrisposti nell'anno 2008 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta e ad imposta sostitutiva;
- b) delle relative ritenute di acconto operate;
- c) delle detrazioni effettuate.

Lo schema di certificazione unica “CUD 2009” è altresì utilizzata per l'attestazione dell'ammontare complessivo dei redditi corrisposti nell'anno 2008

che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all'INPS, all'INPDAP e all'IPOST.

1.2. Sono altresì approvate:

- a) le istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta per la compilazione dei dati fiscali (*Allegato 2*);
- b) le istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta per la compilazione dei dati previdenziali e assistenziali INPS, INPDAP e IPOST (*Allegato 3*).

1.3. Il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta deve compilare la certificazione secondo le istruzioni di cui agli allegati 2 e 3 e deve rilasciarla in duplice copia al contribuente, unitamente alle informazioni contenute nel predetto Allegato 1, entro i termini previsti dall'articolo 4, comma 6-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. La certificazione può essere sottoscritta anche mediante sistemi di elaborazione automatica.

1.4. L'esposizione dei dati da indicare nella certificazione CUD 2009 deve rispettare la sequenza, la denominazione e l'indicazione del numero progressivo dei campi ivi previsti. Relativamente ai campi non compilati, i predetti dati possono essere omessi se tale modalità risulti più agevole per il datore di lavoro. Qualora si renda necessario certificare distinte situazioni per lo stesso sostituto, possono essere utilizzati ulteriori righe, numerandoli progressivamente, nel rispetto della sequenza numerica dei punti prevista dallo schema di certificazione. La medesima certificazione può essere redatta anche con veste grafica diversa da quella utilizzata nello schema allegato.

1.5. Lo schema di certificazione CUD 2009 può essere utilizzato anche per certificare i dati relativi a periodi successivi al 2008 fino alla approvazione di un nuovo schema di certificazione. In tal caso i riferimenti agli anni 2008 e 2009 contenuti nello schema di certificazione e nelle relative istruzioni devono intendersi riferiti a periodi successivi.

## *2. Certificazioni relative ai contributi INPS.*

2.1. La certificazione CUD 2009 deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali ed assistenziali relativi all'INPS, anche dai datori di lavoro non sostituti di imposta già tenuti alla presentazione delle denunce individuali delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti previste dall'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 467 (modello 01/M) ovvero alla presentazione del modello DAP/12 per i dirigenti di aziende industriali.

2.2. La certificazione CUD 2009, rilasciata dal datore di lavoro, può essere presentata dall'interessato all'INPS ai fini degli adempimenti istituzionali.

## *3. Certificazioni relative ai contributi INPDAP.*

3.1. La certificazione CUD 2009, è riepilogativa dei dati contenuti nelle denunce mensili che i sostituti d'imposta sono tenuti a trasmettere all'INPDAP ai sensi dell'art. 44 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo i criteri e le modalità di cui alla circolare INPDAP n. 59/2004.

## *4. Certificazioni relative ai contributi IPOST.*

4.1 La certificazione CUD 2009 rilasciata dal datore di lavoro, può essere presentata dall'interessato all'IPOST, ai fini della determinazione del diritto e della misura delle prestazioni nonché degli altri adempimenti istituzionali, per i periodi per i quali non risultano acquisiti dall'IPOST i flussi informativi delle dichiarazioni di cui all'articolo 4 del citato decreto n. 322 del 1998.

### *5. Certificazione integrativa.*

5.1. Qualora il sostituto d'imposta, a seguito di richiesta conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nell'anno 2008, abbia rilasciato al sostituto la certificazione unica prima dell'approvazione dello schema di cui al punto 1, i dati previsti nello schema CUD 2009 e non presenti nel CUD 2008 già consegnato, devono essere contenuti in una certificazione integrativa, anche non comprensiva dei dati già certificati, da rilasciare entro il termine previsto dall'articolo 4, comma 6-*quater*, del citato decreto n. 322 del 1998.

### *6. Certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria.*

6.1. Qualora non sia esercitata la facoltà di opzione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, i notai, gli intermediari professionali, le società e gli enti emittenti, che comunque intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c) a c-*quinquies*), del TUIR, rilasciano alle parti, entro il termine di cui al punto 1.3, una certificazione contenente i dati identificativi del contribuente e delle operazioni effettuate. In tal caso, la certificazione deve recare l'indicazione delle generalità e del codice fiscale del contribuente, la natura, l'oggetto e la data dell'operazione, la quantità delle attività finanziarie oggetto dell'operazione, nonché gli eventuali corrispettivi, differenziali e premi.

### **Motivazioni.**

Il presente provvedimento è emanato in relazione a quanto disposto dall'articolo 4, commi 6-*ter* e 6-*quater*, del citato decreto n. 322 del 1998, in base al quale i soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono somme e valori soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, devono rilasciare un'apposita certificazione (CUD), unica anche ai fini dei contributi

dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) ed agli altri enti e casse previdenziali individuati con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali.

Con decreto 25 agosto 1999 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 3 settembre 1999), la certificazione unica (CUD) e la dichiarazione unica dei sostituti d'imposta è stata estesa anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI).

Con decreto 9 dicembre 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 13 dicembre 2003), la certificazione unica (CUD) e la dichiarazione unica dei sostituti d'imposta è stata estesa anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto Postelegrafonici (IPOST) da parte dei datori di lavoro con personale iscritto al Fondo di Quiescenza IPOST.

Vengono, altresì, definite le modalità per l'adempimento dell'obbligo di rilascio della certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il presente provvedimento tiene conto di quanto stabilito:

- dall'articolo 1 del citato D.P.R. n. 600 del 1973, in base al quale i soggetti esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, ai fini della scelta della destinazione dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, possono presentare la certificazione unica rilasciata dai sostituti d'imposta con le modalità previste ed entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi;
- dall'art. 63-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in base al quale per l'anno

finanziario 2009, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2008, ferma quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente al sostegno delle finalità ivi previste.

Pertanto, il presente provvedimento approva lo schema di certificazione unica CUD 2009, unitamente alle informazioni per il contribuente contenute nell'*Allegato 1*, da utilizzare ai fini dell'attestazione dell'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR, corrisposti nell'anno 2008 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata (arretrati di anni precedenti, indennità di fine rapporto, compresi i relativi acconti ed anticipazioni, erogati nell'anno 2008 a seguito di cessazioni avvenute dal 1974 o non ancora avvenute, prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 erogate in forma di capitale), a ritenuta a titolo d'imposta (prestazioni pensionistiche erogate a qualsiasi titolo di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252), ad imposta sostitutiva (somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario e per premi di produttività di cui all'articolo 2 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126), delle relative ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate.

Lo schema di certificazione unica "CUD 2009" è altresì utilizzata per l'attestazione dell'ammontare complessivo dei redditi corrisposti nell'anno 2008 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi (somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario percepito dai prestatori di lavoro addetti alla guida, dipendenti dalle imprese autorizzate al trasporto di merci di cui all'art. 83-bis, comma 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133), dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all'INPS, all'INPDAP e all'IPOST.

Con lo stesso provvedimento sono altresì approvate le istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta per la

compilazione dei dati fiscali, contenute nell'*Allegato 2*, nonché le istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico e altro sostituto d'imposta per la compilazione dei dati previdenziali e assistenziali INPS, INPDAP e IPOST indicate nell'*Allegato 3* al provvedimento stesso.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

*Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.*

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

*Disciplina normativa di riferimento.*

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;

Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, e successive modificazioni, recante norme in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione

delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente ed i relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;

Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, in base al quale, tra l'altro, devono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze le modalità per l'adempimento dell'obbligo di rilascio della certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria (art. 10, comma 3);

Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 443;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto (art. 4);

Decreto 25 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 3 settembre 1999, concernente l'estensione all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) della certificazione unica (CUD) e della dichiarazione unica dei sostituti d'imposta anche ai fini dei contributi dovuti ad altri enti e casse;

Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, recante, tra l'altro, disposizioni modificative delle modalità di prelievo dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;

Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 41, recante la disciplina del trattamento fiscale dei contributi di assistenza sanitaria;

Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare;

Legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Legge 21 novembre 2000, n. 342, concernente misure in materia fiscale;

Decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168, recante disposizioni correttive del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in materia di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare;

Legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia;

Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003);

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Decreto 9 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 13 dicembre 2003, concernente l'estensione della certificazione unica (CUD) e della dichiarazione unica dei sostituti d'imposta anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto Postelegrafonici (IPOST) da parte dei datori di lavoro con personale iscritto al Fondo di Quiescenza IPOST;

Decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che ha apportato modifiche al testo unico delle imposte sui redditi;

Legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004);

Legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);

Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

Legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);

Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 04/08/2006;

Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Decreto 2 agosto 2007, n. 149, con il quale è stato emanato il regolamento concernente le detrazioni per i carichi di famiglia ai soggetti non residenti, di cui all'art. 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale;

Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

Legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.

Decreto 20 marzo 2008 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 2 aprile 2008 recante disposizioni per la riduzione del prelievo fiscale sul trattamento di

fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro;

Decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie;

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.

La pubblicazione del presente provvedimento verrà effettuata sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 11 novembre 2008

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Attilio Befera